



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 02
DEL 19.02.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
CAIONE MARCELLO
SALSA CLAUDIO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
10	01

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Entra il consigliere Brustia Cristina ed i presenti risultano pertanto essere in numero di 10.

Oggetto: Determinazione tariffe imposta unica comunale – IUC per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina, a decorrere dall'anno 2014, la nuova imposta unica comunale – I.U.C.

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali.

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, esclusa l'abitazione principale come più avanti precisato.

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Rammentato che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1, comma 677, ha confermato, con modifiche, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC.

Dato atto che la legge 28.12.2015 n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, nel riconfermare l'impostazione complessiva della imposta unica comunale vigente nei due anni precedenti, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina della suddetta imposta.

Dato atto che l'art. 1 comma 26 della citata legge di stabilità n. 208/2015 ha stabilito che, per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Dato atto che la legge di bilancio 2017, all'art. 1 comma 42, ha confermato anche per l'anno 2017 quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015.

Dato atto che la legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 37, ha ulteriormente confermato anche per l'anno 2018 quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, risultando pertanto la immodificabilità in aumento, per il corrente esercizio, delle tariffe IMU e TASI, facendo salva la sola possibilità di aumento per la TARI.

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale.

Visto il piano tariffario per l'esercizio finanziario 2018 fornito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2018 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU - TASI - TARI, e le relative scadenze di pagamento.

Rammentato che, ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta per IMU e TASI, il valore da assumere a base per il calcolo è quello risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato della rivalutazione e successivamente moltiplicato come di seguito:

Gruppi e categorie catastali 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore 3
A C/2 C/6 C/7	5%	160
B C/3 C/4 C/5	5%	140
A/10	5%	80
D	5%	65
D5	5%	80
C/1	5%	55
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare della congruità del valore	=

Dato atto che i proventi derivanti dalla applicazione della TASI risultano, rispetto ai primi anni di istituzione, significativamente ridotti a seguito della eliminazione di tale tributo sugli immobili adibiti ad abitazione principale e pertanto la copertura dei servizi indivisibili prodotta dal gettito della TASI si riduce a valori irrisori, venendo meno pertanto anche le finalità originarie dell'imposta che prevedeva la individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI era diretta.

Rilevato in ogni caso che, in base al regolamento comunale per l'applicazione della TASI, i servizi indivisibili, la cui copertura può essere garantita dalla tassa di cui trattasi, sono i servizi socio assistenziali, il servizio di illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico ed i servizi manutentivi cimiteriali, il cui costo complessivo previsto in bilancio corrisponde a circa €. 121.564,22 mentre le previsioni di entrata della TASI si limitano ad €. 13.300,00.

Tutto quanto sopra premesso.

Vista la legge 27.12.2013 n. 147.

Vista la legge 23.12.2014 n. 190.

Visto l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 e s.m.i..

Vista la legge 28.1.2015 n. 208.

Vista la legge 11.12.2016 n. 232.

Vista la legge 27.12.2017 n. 205

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi:

Salsa: chiede chiarimenti sul fatto che questa delibera non sia stata inserita tra gli argomenti in discussione contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione. Viene fornita spiegazione consistente nel fatto che, alla data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 il consorzio rifiuti non aveva ancora inviato il piano finanziario, che deve essere necessariamente approvato contestualmente alla definizione delle tariffe; questa delibera deve essere approvata entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio, che attualmente è fissato al 31 marzo;

Sindaco: a seguito di verifiche e confronti con le tariffe applicate nei comuni circostanti è stato riscontrato che le tariffe applicate presso il Comune di Granozzo con Monticello sono inferiori rispetto a quelle vigenti negli altri comuni ed in diversi casi le differenze sono notevoli; non è vero pertanto che a Granozzo ci sono le tariffe alte.

Con voti favorevoli 8, contrari zero, astenuti 2 (Salsa, Caione), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2018, applicabili agli immobili per i quali non è espressamente prevista l'esenzione:

IMU – Imposta comunale sugli immobili

Tipologia immobili	Aliquota base	Variazione	Aliquota definitiva anno 2017	Aliquota definitiva anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e una Pertinenza per ognuna delle categorie C/2 C/6 C/7	0,40	=	0,40 Detrazione € 200,00	0,40 Detrazione € 200,00
Terreni agricoli NON posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali	0,76	0,18	0,94	0,94
Aree edificabili	0,76	0,23	0,99	0,99
Altri fabbricati	0,76	0,23	0,99	0,99

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini della esenzione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

- terreni per fabbricati residenziali edificabili a semplice concessione edilizia € 45,00/mq (al metro quadrato € quarantacinque virgola zerozero), nel Prgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati residenziali edificabili in presenza di Piano esecutivo € 28,00/mq (al metro quadrato € ventotto virgola zerozero), nel Prgc aree Pec;
- terreni per fabbricati produttivi € 35,00/mq (al metro quadrato € trentacinque virgola zerozero) nel Prgc aree di completamento;
- terreni per fabbricati produttivi € 17,00/mq (al metro quadrato € diciassette virgola zerozero) nel Prgc aree Pec.

4. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2018:

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

Gruppo catastale e categoria catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva Anno 2017	Aliquota definitiva Anno 2018
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e un immobile per ogni pertinenza iscritta nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7	1 per mille	+ 1,0	2,00	2,0
Altri fabbricati diversi da abitazione principale	1 per mille	- 1	Zero	zero
Aree edificabili	1 per mille	-1	Zero	Zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille		1 per mille	1 per mille

Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.

Di dare atto che, negli anni 2015, 2016 e 2017 non è stata prevista la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, pertanto, non trova applicazione tale maggiorazione nemmeno per l'esercizio 2018.

Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2018, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti e che espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 unitamente alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Di stabile che per l'anno 2018 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

tributo	prima rata	seconda rata	terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TARI	30 novembre 2018	16 gennaio 2019	16 febbraio 2019	16 gennaio 2019

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2018.

Di evidenziare, ai sensi dell'art. 1 comma 37 della legge n. 205/2017, che con la presente deliberazione non si prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ALLEGATO A

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,474012
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,190888
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,190888
6	Alberghi senza ristorante	2,190888
7	Case di cura e riposo	2,041200
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,190888
9	Banche ed istituti di credito	2,095632
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,956150
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,190888
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,190888
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,690690
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	1,956150
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,810810
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,667168
17	Bar, caffè, pasticceria	2,667168
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,381400
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,095632
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,095632
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,690690

Utenze domestiche		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,68292 + € 12,00 fisso
2	Due occupanti	0,97524 + € 24,00 fisso
3	Tre occupanti	0,97524 + € 36,00 fisso
4	Quattro occupanti	0,97524 + € 48,00 fisso
5	Cinque occupanti	0,97524 + € 60,00 fisso
6	Sei occupanti	0,97524 + € 72,00 fisso
7	Sette occupanti	0,97524 + € 84,00 fisso
8	Oltre sette occupanti	0,97524 + € 96,00 fisso

La riduzione prevista dall'art. 21 del regolamento comunale IUC può essere riconosciuta entro il limite del 40%

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 02 del 19.02.2018 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 2 del 19.02.2018 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 02/03/2018

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

